

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 33/10		AGGIORNAMENTO 1.06.2010	PAGINA 1/6
<i>OGGETTO</i> DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2009 (MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI PERSONE)	<i>CLASSIFICAZIONE</i> DT -UNICO 2010/SP		
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i> D.P.R. 22.07.1998 N. 322 - D.P.R. 07.12.2001 N. 435 -PROVV. A.E. DEL 1.02.2010	<i>COLLEGAMENTI</i> CIRCOLARE N. 31/09		
<i>ALLEGATI</i> RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. UNICO 2010 REDDITI 2009	<i>REFERENTE STUDIO</i> dott. Gianvito AMENDOLARA		

La presente per comunicarVi che le società di persone e le associazioni, residenti nello stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di fatto o irregolari;
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra le persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra coniugi;
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).

devono presentare le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009 (modello Unico 2010), senza incorrere in sanzioni entro il **30 settembre 2010** esclusivamente per via telematica.

Si precisa, che a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, la dichiarazione IRAP, già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la dichiarazione unificata conterrà esclusivamente la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei Redditi.

DICHIARAZIONE UNIFICATA

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Unico 2010 i contribuenti:

- ✓ *Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.*

Sono considerati periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare:

- gli esercizi di durata pari a 12 mesi, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre;
- gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi, a condizione che gli stessi terminino il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2009 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2009).

Sono, invece, considerati periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare:

- quelli di durata superiore a 12 mesi,
- quelli cd. a cavallo di due anni solari;
- quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2009.

- ✓ *Obbligati alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:*

- dei redditi;
- dell'IVA;

I contribuenti per i quali non ricorrono le condizioni previste per la presentazione unificata dovranno presentare le varie dichiarazioni (redditi, IVA) in forma autonoma.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le società o associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, presentano all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia d'imposta sui redditi esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La dichiarazione in via telematica può essere trasmessa o direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista).

La dichiarazione trasmessa per via telematica, direttamente o tramite incaricati, si considera presentata nel giorno di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione continua ad essere costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica.

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- ❖ rilasciare al contribuente, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ❖ rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ❖ conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione.

Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite banca o ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e saranno sanzionate con ammende da € 258 a € 2065

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

I versamenti delle imposte a saldo risultanti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (**16 giugno 2010**).

Inoltre, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (**16 luglio 2010**).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dovranno essere versati previo arrotondamento all'unità di euro. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve

DAMIANO ADRIANI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 33/10

AGGIORNAMENTO

1.06.2010

PAGINA

3/6

essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

I versamenti degli acconti si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 260,11.-

La misura dell'acconto da versare per il periodo d'imposta 2010 è pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo precedente.

Ne consegue che il contribuente dovrà versare:

- il 40% del 90% (cioè 36%) entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente (**16 giugno 2010**);
- il 60% del 90% (cioè 54%) nel mese di novembre (**16 novembre 2010**), ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tali rate nell'11° mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive, IVA) esclusivamente per via telematica utilizzando la delega unica Mod F24 e considerando i seguenti codici tributo:

IRAP	
Codice tributo 3800	SALDO 2010
Codice tributo 3812	ACCONTO PRIMA RATA
Codice tributo 3813	ACCONTO SECONDA RATA - O ACCONTO UNICA SOLUZIONE
Codice tributo 3805	INTERESSI pagam.to dilazionato. imp. Ratealizz. – sez. enti locali

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione. Tale numero può variare in caso di versamenti dell'IRAP effettuati a favore di differenti regioni. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 3,96% annuo, pari allo 0,33% mensile, che devono essere versati insieme alle imposte, ma con apposito codice tributo (3805). Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Nella tabella che segue sono indicati gli interessi che devono essere corrisposti nell'ipotesi di versamento effettuato in modo rateale, con la distinzione tra i soggetti che versano entro il 16.06.2010 senza maggiorazione e quelli che versano dopo tale data, ma non oltre il 16.07.2010, con la maggiorazione dello 0,40%.

1° RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2010			1° RATA ENTRO IL 16 LUGLIO 2010 (importi già maggiorati dello 0,40 %)		
RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)	RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)
1	16 giugno 2010	0,00			
2	16 luglio 2010	0,33	1	16 luglio 2010	0,00
3	16 agosto 2010	0,66	2	16 agosto 2010	0,33
4	16 settembre 2010	0,99	3	16 settembre 2010	0,66
5	18 ottobre 2010	1,32	4	18 ottobre 2010	0,99
6	16 novembre 2010	1,65	5	16 novembre 2010	1,32

È importante ricordare che, se il versamento della prima rata è eseguito dal 16 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto

delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese diviso per il numero di rate scelto.

Inoltre, si precisa che qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro.

COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili con altri tributi o contributi o rimborsabili, è pari ad € 516.456,90.- per ciascun anno solare.

Questo limite vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito Irap) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Se l'importo dei crediti d'imposta spettanti è superiore a tale soglia, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso nei modi ordinari o riportata a nuovo ed eventualmente utilizzata in compensazione nell'anno solare successivo.

Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA è necessario tenere conto delle seguenti novità introdotte dal DL n. 78/2009:

- o per l'utilizzo di **importi superiori a € 10.000** è necessario **presentare preventivamente la dichiarazione IVA** (ovvero il mod. IVA TR per i crediti trimestrali);
- o per l'utilizzo di **importi superiori a € 15.000** alla dichiarazione IVA da presentare preventivamente deve essere apposto il visto di conformità.

La compensazione viene indicata nel Mod. F24; di conseguenza, i contribuenti sono tenuti a presentare il Mod. F24 entro il termine di scadenza del pagamento anche se, per effetto delle compensazioni operate tra tributi e contributi diversi, il saldo finale risulti uguale a zero.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "**correttiva nei termini**" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "correttiva nei termini" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "**dichiarazione integrativa**".

Al riguardo bisogna fare una distinzione:

1. **dichiarazione integrativa a favore dell'Erario.** In questa ipotesi se la dichiarazione è presentata oltre gli ordinari termini di scadenza, ma non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione prevista per l'infedeltà della dichiarazione originaria è ridotta ad 1/5, se il contribuente si avvale della ravvedimento operoso (ferme restando le sanzioni previste per l'eventuale omesso o tardivo versamento di imposte).

Se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di cui sopra, non si renderà applicabile alcuna riduzione di sanzioni a titolo di ravvedimento. In ogni caso, se la dichiarazione viene presentata non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, possono essere corretti eventuali errori od omissioni.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 33/10

AGGIORNAMENTO	PAGINA
1.06.2010	5/6

2. **dichiarazione integrativa a favore del contribuente.** In questa ipotesi se la dichiarazione è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non si rendono applicabili sanzioni e il contribuente ha diritto all'eventuale credito che risulta dalla dichiarazione integrativa stessa. Inoltre è previsto che tale eventuale credito possa essere utilizzato in compensazione. Se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di cui sopra ma non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, si renderanno applicabili le sanzioni. Tuttavia, l'eventuale maggior credito risultante dalla predetta dichiarazione integrativa è riconosciuto in capo al contribuente, pur non potendo questi utilizzarlo in compensazione.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della dichiarazione in oggetto, tenuto conto delle esigenze organizzative interne, i clienti sono invitati a trasmettere allo studio, entro il 4 giugno 2010, l'eventuale documentazione necessaria ancora in vostro possesso.

Restando a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito, porgo cordiali saluti.

Dott. Damiano ADRIANI

DAMIANO ADRIANI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 33/10

AGGIORNAMENTO

1.06.2010

PAGINA

6/6

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. UNICO 2010 REDDITI 2009

QUADRO DI RIFERIMENTO Mod. UNICO	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE	N. ALL.	VISTO
	<input type="checkbox"/> Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A. della società dichiarante <input type="checkbox"/> Visura aggiornata della C.C.I.A.A.		
Frontespizio			
RA redditi dei terreni	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2009 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione		
RB redditi dei fabbricati	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2009 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione <input type="checkbox"/> canoni di locazione di competenza dell'anno 2009 anche se non percepiti.		
RE redditi di lavoro autonomo	<input type="checkbox"/> prospetto per la determinazione del reddito - incassi e pagamenti del 2009 ; <input type="checkbox"/> ricevute di compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative ; <input type="checkbox"/> certificazioni ritenute d'acconto subite <input type="checkbox"/> prospetto redatto dal consulente del lavoro per il TFR personale dipendente		
RF redditi di impresa in contabilità ordinaria	<input type="checkbox"/> dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore; <input type="checkbox"/> Per coloro che aderiscono al concordato preventivo: ♦ Data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale; ♦ Copia comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale		
RH redditi di partecipazione	Attestazione rilasciata dalla società di persone, associazione tra professionisti, imprese familiari e soggetti assimilati per le quote di reddito o di perdite subite per l'esercizio 2009		
RL redditi diversi	dati riferiti ai redditi occasionali <input type="checkbox"/> di lavoro autonomo <input type="checkbox"/> attività commerciali <input type="checkbox"/> certificazioni delle ritenute di acconto subite		
RM redditi soggetti a tass. ne separata	attestazione redditi soggetti a tassazione separata percepite nell'anno 2009		
RD redditi di allevamento	ammontare dei redditi derivanti da attività di allevamento		
RN redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	<input type="checkbox"/> elenco aggiornato dei soci; <input type="checkbox"/> quote percentuali dei redditi da imputare ai singoli soci		
RU Crediti d'imposta	Ammontare dei crediti d'imposta concessi nell'anno 2009		
RT plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	<input type="checkbox"/> plusvalenze ed altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del TUIR; <input type="checkbox"/> cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate; <input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi; <input type="checkbox"/> contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; <input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies)		
RX Compensazioni Rimborsi Rateizzazione	Versamenti di importi versati in acconto <input type="checkbox"/> I.R.A.P. <input type="checkbox"/> I.V.A.		

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della società _____, dichiara che le informazioni e/o documenti necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2010, risultano essere quelli riportati e/o allegati nel presente riepilogo assumendosi la responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze.

_____ li _____

IN FEDE